

Prot. n. RU 145733

IL DIRETTORE

Visto l'articolo 61, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98, che, in relazione alla necessità di dare copertura finanziaria agli oneri derivanti dall'attuazione di varie disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilisce, alla lettera e), l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante in modo tale da determinare, per l'anno 2014, maggiori entrate pari a 75 milioni di euro;

Visto l'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, e successive modificazioni;

Vista la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane n. 88789/RU del 9 agosto 2012 che ha fissato, fino al 31 dicembre 2012, le aliquote di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché sul gasolio usato come carburante, confermate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall'art.1, comma 487, della legge 24 dicembre 2012, n.228;

Considerato che la predetta lettera e) del comma 1 dell'articolo 61 dispone che la misura dell'aumento è stabilita con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottare entro il 31 dicembre 2013;

Ritenuto che si rende necessario procedere ad incrementare le aliquote dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nonché sul gasolio usato come carburante nella misura di euro 2,40 per mille litri di prodotto, occorrente per assicurare le previste maggiori entrate;

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Articolo 1

1. Le aliquote di accisa di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, e successive modificazioni, sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché sul gasolio usato come carburante sono fissate, a decorrere dal 1° marzo 2014 e fino 31 dicembre 2014, nella misura di seguito indicata:

- Benzina e benzina con piombo: Euro 730,80 per mille litri;
- Gasolio usato come carburante: Euro 619,80 per mille litri.

2. In base all'art.61, comma 1, lettera e) del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98, il maggior onere conseguente all'aumento dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, stabilito dal comma 1 del presente articolo, è rimborsato con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n.26, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n.452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.16.

Articolo 2

1. La presente determinazione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Roma, 23.12.2013

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Giuseppe Peleggi

*Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2,
del D.Lgs. n. 39/93*